



# **diritto** **religioni**

**Semestrale**  
**Anno XVII - n. 1-2022**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**33**

# *La circolarità dei «modelli culturali e giuridici» nelle recenti riforme di diritto penale vaticano, canonico e italiano. Brevi spunti di riflessione\**

## *The circularity of cultural and legal models in recent reforms of Vatican, Canon and Italian Criminal law. Brief reflections*

MARIA D'ARIENZO

### RIASSUNTO

*Il contributo esamina le comuni direttive cui si informano le riforme che interessano il diritto penale vaticano, canonico e italiano ed evidenzia come la circolazione di modelli culturali e giuridici caratterizzi anche i rapporti tra ordinamenti secolari e religiosi.*

### PAROLE CHIAVE

*Circolarità dei modelli culturali e giuridici; diritto penale vaticano; diritto penale canonico; diritto penale italiano*

### ABSTRACT

*The paper examines the common guidelines that inform the reforms regarding Vatican, Canon and Italian criminal law and highlights how the circulation of models also characterises relations between secular and religious systems.*

### KEYWORDS

*Circularity of cultural and legal models; Italian Criminal Law; Canon Criminal Law; Vatican Criminal Law*

Sono numerosi gli spunti di riflessione sollecitati dagli interventi del Convegno sul tema “*Diritto e giustizia penale tra riforme e società interculturali*”, a partire dalle relazioni della prima sessione che hanno analizzato, con puntualità ed esaustività, i percorsi di riforma che stanno interessando tanto il

---

\* Il testo riproduce, con l'aggiunta di note bibliografiche, le riflessioni conclusive del Convegno di Studi «*Diritto e giustizia penale tra riforme e società interculturali*», organizzato dall'Università telematica “Giustino Fortunato”, Benevento, 26 novembre 2021.

diritto penale canonico<sup>1</sup> e vaticano<sup>2</sup>, quanto il diritto penale, anche minorile<sup>3</sup>, dell’ordinamento giuridico italiano<sup>4</sup>.

I processi riformisti nei diversi ordinamenti, come è emerso dalle riflessioni dei relatori, sebbene distinti, rinvengono tuttavia una comune matrice innanzitutto nell’esigenza di contrastare con maggiore efficacia le dinamiche corruttive sia in ambito vaticano, sia canonico, sia statuale. Come ha ricordato il Prof. Roberto Zannotti<sup>5</sup>, l’adesione della Santa Sede alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (*Convenzione di Merida*)<sup>6</sup> e la correlata pubblicazione, il 29 aprile 2021, della *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio recante disposizioni sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica per lo Stato della Città del Vaticano*<sup>7</sup> hanno rappresentato una delle tappe più rilevanti dell’impegno profuso dall’attuale Pontefice contro la corruzione, ulteriormente perseguito, sempre in ambito vaticano, con la pubblicazione della legge “*Sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle pro-*

---

<sup>1</sup> FRANCESCO, *Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei, con cui viene riformato il Libro VI del Codice di diritto canonico*, 23 maggio 2021, in *L’Osservatore Romano*, 161, 122, 1 giugno 2021, pp. 2-4 e in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, pp. 659-682; FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» «Recognitum Librum VI»*, 26 aprile 2022, in *L’Osservatore Romano*, 26 aprile 2022, p. 7 e in *Diritto e Religioni*, 1, 2022, p. 590. In merito, cfr. GERALDINA BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenaribus in Ecclesia. Novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 11, 2022, p. 101 ss.

<sup>2</sup> FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio recante modifiche in tema di competenza degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano*, 30 aprile 2021, in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, pp. 738-739. Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, Edusc, Roma, 2021.

<sup>3</sup> Cfr. L. 26 novembre 2021, *Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*, art. 1, comma 24, lett. l) e m), in G. U. n. 292 del 9 dicembre 2021.

<sup>4</sup> Cfr. L. 27 settembre 2021, n. 134, *Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, in G. U. n. 137 del 4 ottobre 2021.

<sup>5</sup> ROBERTO ZANNOTTI, *Le riforme penali vaticane*, in questo numero di *Diritto e Religioni*, pp. 205-218.

<sup>6</sup> Il 19 settembre 2016 S. Em. Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, ha depositato formalmente lo strumento di adesione della Santa Sede alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (*Convenzione di Merida*), adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003. La *Convenzione di Merida* è entrata in vigore per la Santa Sede il 19 ottobre 2016. L’adesione della Santa Sede è stata effettuata anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano. Cfr. <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/09/23/0666/01503.html>. Il testo della *Convenzione di Merida* è consultabile, in lingua inglese, al seguente indirizzo: [https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf).

<sup>7</sup> Cfr. FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio recante disposizioni sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica*, 26 aprile 2021, in *L’osservatore romano*, 29 aprile 2021. Il testo integrale è altresì reperibile all’indirizzo: <https://www.vatican.va>, nonché in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, pp. 651-653.

*cedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*” del 19 maggio 2020<sup>8</sup>. Nondimeno, anche la riforma del Libro VI del *Codex iuris canonici* denota una sempre maggiore attenzione alla corretta e trasparente amministrazione dei beni ecclesiastici attraverso la tipizzazione di specifiche ipotesi delittuose di matrice economico-patrimoniale e, soprattutto, attraverso l’introduzione, al can. 1377 *CIC*, del delitto di corruzione in atti d’ufficio, come ha molto efficacemente evidenziato S. E. Mons. Juan Ignacio Arrieta<sup>9</sup>.

La Giornata di studio ha ben sottolineato come ogni percorso di adeguamento del diritto penale alle nuove direttive di “politica criminale”, tanto negli ordinamenti secolari quanto religiosi, non possa esulare dalla necessità di prefigurare le possibili ricadute applicative delle disposizioni all’interno delle contemporanee società multiculturali e multireligiose, come ribadito dagli interventi del Prof. Giorgio Spangher<sup>10</sup>, del dott. Claudio Scorza e del Prof. Fabio Basile. Del resto, in tutte le relazioni, sia in quelle relative al diritto penale canonico e vaticano, sia in quelle relative al diritto penale italiano, è apparso ricorrente il rinvio al termine “cultura”, declinato o come “cultura del processo” o come “cultura dell’inclusione”. Locuzioni che richiamano immediatamente le esigenze di valorizzazione della dimensione polifunzionale della pena, nonché della rieducazione del reo ai fini della sua nuova “inclusione” nella comunità sociale di appartenenza. Appare emergere, pertanto, quella dimensione rieducativa della pena che caratterizza proprio la “giustizia riparativa” elaborata in ambito canonistico in funzione delle finalità precipue della normativa penale religiosa<sup>11</sup> ma che, soprattutto negli ultimi decenni, tende

<sup>8</sup> Cfr. FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio recante disposizioni sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*, 19 maggio 2020, in *L’osservatore Romano*, 19 maggio 2020. Le “Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” (allegato A) e le disposizioni in tema di “Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” (allegato B) sono reperibili all’indirizzo: [www.vatican.va](http://www.vatican.va). Con il Decreto del Delegato Pontificio n. 1 del 2021 è stato inoltre emanato il *Regolamento di attuazione della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020 recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano»*. Il testo integrale del Regolamento della Segreteria per l’Economia è reperibile all’indirizzo: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/22/0402/00879.html>.

<sup>9</sup> Cfr. FRANCESCO, *Costituzione Apostolica Pascite Gregem Dei*, cit., in merito, cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Motivazioni e principali novità del nuovo sistema penale canonico*, in questo numero di *Diritto e Religioni*, pp. 186-204.

<sup>10</sup> GIORGIO SPANGHER, *La riforma della giustizia penale in Italia*, in questo numero di *Diritto e Religioni*, pp. 219-223.

<sup>11</sup> Cfr. LUCIANO EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, La Scuola, Brescia, 2014; Id. (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello ri-*

ad essere proposto come paradigma di una nuova “politica del diritto penale” anche nell’ordinamento statuale italiano.

Emblematica al riguardo è l’analisi offerta dalla relazione del dott. Claudio Scorza<sup>12</sup> relativa al diritto penale minorile e soprattutto al processo penale minorile, da cui emerge una funzione della sanzione penale in cui pregnante è innanzitutto l’obiettivo di favorire la rieducazione del minore anche attraverso la valorizzazione della riparazione o della “riconciliazione”. In tal modo si può realizzare, dal punto di vista giuridico, una “giustizia riparativa” ancorata ad una visione prospettica del diritto penale improntato sulla “fiducia” nella ricomposizione dell’ordine violato attraverso il recupero, nel rispetto della dignità di ciascuno, del senso di socialità in cui la persona può realizzarsi. In un certo senso, pertanto, come appare emergere dalle relazioni del dott. Claudio Scorza e della Prof.ssa Katia La Regina<sup>13</sup> – che in una chiave procussual-penalistica si è concentrata sullo specifico tema della tutela del minore testimone o vittima di reato, offrendo ulteriori spunti di indagine, anche in chiave comparata – il diritto penale minorile, nelle sue funzioni e nel suo impianto, potrebbe assurgere a prisma attraverso il quale osservare i raccordi possibili tra ordinamento penale statuale e quello confessionale. Difatti, il confronto con il diritto canonico può meglio far cogliere l’opportunità di un superamento di quella visione del diritto penale quale diritto esclusivamente sanzionatorio – ossia quale “diritto penale del fatto”, che interviene nei confronti di qualcosa che è già accaduto – a favore di una funzione concretamente rieducativa, espressione di una “fiducia nel futuro”, attraverso la dimensione riparatoria e riconciliativa della pena.

Tale raccordo tra i due sistemi, statale e religioso, è ben evidenziato dalla strutturazione del Convegno che nella sessione pomeridiana è stato introdotto dalla relazione del Prof. Davide Cito<sup>14</sup> il quale ha illustrato non soltanto la portata degli strumenti giuridici canonici concretamente utilizzabili per la punizione degli odiosi delitti di pedofilia a seguito dell’emanazione del Motu

---

parativo e la questione penale, Vita e Pensiero, Milano, 2015; MARIA D’ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2012; EAD., *L’obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2013.

<sup>12</sup> CLAUDIO G. SCORZA, *Il processo penale minorile tra esigenze di riforma ed efficienza*, in questo numero di *Diritto e Religioni*, pp. 224-237.

<sup>13</sup> KATIA LA REGINA, *La cultura della tutela del minore testimone o vittima di reato nel processo penale*, in questo numero di *Diritto e Religioni*, pp. 303-317.

<sup>14</sup> DAVIDE CITO, *Abuso sui minori e diffusione della cultura della tutela e della prevenzione nella Chiesa*, in questo numero di *Diritto e Religioni*, pp. 293-302.

Proprio *Vos Estis Lux Mundi*<sup>15</sup> di Papa Francesco, ma anche come ciò costituisca una delle tappe conclusive di un percorso culturale maturato all'interno dell'ordinamento ecclesiale finalizzato a rafforzare la prevenzione rispetto alla commissione di siffatte condotte a tutela dei minori.

Un altro punto che è emerso dai diversi interventi concerne la tendenziale circolazione dei modelli culturali e giuridici alla quale sembrano concretamente informarsi le riforme che stanno interessando il diritto canonico e vaticano rispetto al diritto penale statuale.

Le relazioni della prima sessione hanno sul punto adeguatamente sottolineato come le riforme del diritto canonico e del diritto vaticano siano state il risultato di una “sinergia culturale” con gli altri ordinamenti e siano state originate, soprattutto con riferimento al diritto penale vaticano, dalla necessità di una sua conformazione al diritto internazionale, che conduce inevitabilmente al superamento del principio di netta separazione tra le diverse giurisdizioni. Difatti un altro elemento ricorrente nelle diverse relazioni è stata la avvertita necessità di una maggiore cooperazione, anche dal punto di vista concretamente operativo, tra ordinamenti statuali e confessionali.

Del resto, mentre la visione religiosa canonistica del diritto penale, finalizzata al recupero anche del reo-peccatore, ha influenzato o sta influenzando la nuova concezione della politica del diritto penale negli altri ordinamenti come quello italiano, allo stesso modo la visione sanzionatoria del diritto, inteso non solo nella sua funzione deterrente, ma anche come forma di responsabilizzazione e guida per chi ha responsabilità di governo si insinua nei diritti religiosi, come ha evidenziato la relazione di S. E. Mons. Juan Ignacio Arrieta. Si appalesa così l’ “influenza tra le culture” nella prassi applicativa delle normative proprie dei diversi sistemi penali, come peraltro rimarcato nel XVI Congresso di diritto canonico organizzato nel 2017 dalla *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo* intitolato proprio: “*Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917*”<sup>16</sup>.

Nelle relazioni della sessione pomeridiana i problemi posti dalla multiculturalità in ambito penale sono stati affrontati sotto diverse angolature, a partire dal rapporto tra uguaglianza e diversità, analizzato dal Prof. Francesco Alicino<sup>17</sup> attraverso il tema dei reati culturalmente connotati, che evidenzia

---

<sup>15</sup> Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco “Vos estis lux mundi”, 7 maggio 2019, consultabile al sito: <http://www.vatican.va>.

<sup>16</sup> JESÚS MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917. Atti del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, Roma 4-7 ottobre 2017, Edusc, Roma, 2019.

<sup>17</sup> FRANCESCO ALICINO, *I reati culturalmente motivati. Fra assimilazionismo e relativismo multiculturale*, in questo numero di *Diritto e Religioni*, pp. 238-266.

uno dei grandi dilemmi che il diritto penale contemporaneo è chiamato ad affrontare a partire dalla scelta di valorizzare come esimente o come attenuante (o di non valorizzare affatto) il riferimento alla specifica cultura di appartenenza dell'individuo, come evidenziato anche dal Prof. Fabio Basile. A seconda delle diverse scelte, infatti, il diritto penale talvolta può assumere la connotazione di una forma di assimilazione forzata, tuttavia talvolta necessaria per affermare principi che sono alla base della tutela della persona nella sua integralità contro ogni forma di imposizione esterna. Per l'individuazione delle soluzioni applicabili, anche in tali circostanze, può assumere una grande utilità il confronto con altri modelli operanti negli ordinamenti giuridici vigenti nello spazio europeo, come sottolineato dal Prof. Francesco Alicino.

Uno dei principali banchi di prova dell'adeguatezza dei sistemi penalistici rispetto alla complessità delle società multiculturali e multireligiose è inoltre rappresentato dallo specifico ambito familiare, su cui si è incentrata la relazione della Prof.ssa Laura De Gregorio<sup>18</sup>. La libertà matrimoniale, che necessita di una adeguata tutela anche penalistica, è un tema in cui il fattore culturale e religioso, infatti, riveste una precipua rilevanza. Tuttavia, la mancanza di una generale regolamentazione normativa del tema dei “reati culturalmente orientati”, al di là della tipizzazione di singole condotte (si ricorda l’art. 583 c.p. sulle mutilazioni genitali femminili) impone alla giurisprudenza il vaglio di una possibile esimente o attenuante dell’elemento culturale o religioso rispetto a condotte suscettibili di integrare, sul piano oggettivo, ipotesi delittuose, con il rischio di valutazioni potenzialmente divergenti tra loro. Sul punto, lo stesso istituto della “particolare tenuità del fatto”, introdotto con l’art. 131 bis c. p., espone i soggetti passivi dei reati, in mancanza di una “oggettiva concretizzazione della condotta”, al rischio di archiviazioni basate proprio su un diverso apprezzamento dell’elemento culturale o religioso. Paradigmatica, in tal senso, è la richiesta di archiviazione n. 3911 del 15 ottobre 2021 del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presentata al Tribunale di Perugia, nell’ambito della fase delle indagini per il reato di maltrattamenti in famiglia, sulla base della denuncia di una cittadina marocchina nei confronti del marito di fede musulmana. La richiesta di archiviazione è stata motivata sulla base della seguente argomentazione: «la condotta del marito di costringere la moglie a tenere il velo integrale, pur non essendo condivisibile in ottica occidentale, rientra nel quadro culturale dei soggetti interessati»<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Cfr. LAURA DE GREGORIO, *Matrimoni, codici culturali, linguaggi religiosi: prime note*, in questo numero di *Diritto e Religioni*, pp. 267-292.

<sup>19</sup> Per approfondimenti sulla vicenda cfr. ALESSIA VALONGO, *Riflessioni in tema di violenza sulle donne migranti: un caso emblematico*, in *GenIUS. Rivista di Studi giuridici sull’orientamento*

In tale ottica, la libertà matrimoniale, sebbene differenziata nella relazione della Prof.ssa Laura De Gregorio in libertà *nel* matrimonio o *del* matrimonio o *dal* matrimonio, altro non rappresenta se non la libertà religiosa della persona in ambito matrimoniale. Al contempo emerge, d'altro canto, che l'elemento culturale – oltre che fattore di emancipazione e di espressione della propria specifica identità, anche religiosa- può tradursi tuttavia in un codice culturale che rischia di “imprigionare” la persona in un corpo di disposizioni che possono confliggere con l'affermazione dei suoi diritti di libertà.

In sintesi, tutelare la libertà dell'individuo o la comunità di appartenenza? Anche a queste domande, su cui le diverse teorie sull'interculturalità impostano le loro riflessioni, il diritto penale contemporaneo è chiamato ad offrire concretamente le proprie risposte.

---

*sessuale e l'identità di genere*, 2, 2021, consultabile all'indirizzo: <http://www.geniusreview.eu/2022/reflessioni-in-tema-di-violenza-sulle-donne-migranti-un-caso-emblematico>. La notizia della richiesta di archiviazione è stata riportata anche da diversi organi di stampa: cfr., *ex multis*, MARCO MAYER, *Il velo islamico, le tradizioni e quel difficile equilibrio tra diritti*, in *formiche.net*, 23 novembre 2021 (consultabile all'indirizzo: <https://formiche.net/2021/11/velo-perugia-marco-mayer/>). La richiesta di archiviazione è stata successivamente revocata a seguito di un approfondimento delle indagini. Cfr. in merito la notizia consultabile all'indirizzo: [https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/11/30/pm-perugia-revoca-richiesta-archiviazione-per-velo\\_a7e20855-1962-4c88-9af0-502819f93aa6.html](https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/11/30/pm-perugia-revoca-richiesta-archiviazione-per-velo_a7e20855-1962-4c88-9af0-502819f93aa6.html).